

N. V.G. 1436/2025



## TRIBUNALE DI ANCONA

Il Giudice delegato

letta l'istanza depositata dall'avv. MARANO TOMMASO quale procuratore di CIRO FESTA (c.f. FSTCRI67D28A509R) con la quale si richiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.<sup>1</sup> del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza nel procedimento RG n. 402/2025 del Tribunale di Ancona Sez. Lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del maggior punteggio per il servizio militare di leva;

ritenuta la fondatezza dell'istanza attesa l'obiettiva difficoltà d'identificazione di tutti i soggetti convenuti e di esecuzione della notificazione a tutti i convenuti, che si desume dalle circostanze ivi indicate;

Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 09.04.2025

## AUTORIZZA

la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza nel procedimento RG n. 402/2025 del Tribunale di Ancona- Sez. Lavoro per pubblici proclami a: Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, ferma la notificazione nelle forme ordinarie ai convenuti dei quali sono note generalità e residenza, domicilio o dimora, con le seguenti ulteriori modalità: pubblicazione su sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito ([www.mim.gov.it](http://www.mim.gov.it)), dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ambito Territoriale di Ancona Ufficio

---

<sup>1</sup> ART. 150 cod. proc. civ. *Notificazione per pubblici proclami.*

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

(omissis)



III ([www.istruzione-ancona.it](http://www.istruzione-ancona.it)) e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ([www.marche.istruzione.it](http://www.marche.istruzione.it)).  
Ancona, 16/04/2025

Il Giudice delegato  
dott.ssa Giuliana Filippello

